

Regolamento della Cassa di Assistenza Sanitaria

CASPIE

ARTICOLO 1 (Oggetto del Regolamento)

Il presente regolamento, in attuazione dello statuto, disciplina l'organizzazione e l'attività della Cassa con particolare riguardo ai rapporti tra essa e i suoi Enti assistiti.

L'attività della CASPIE è regolata sulla base di esercizi sociali annuali coincidenti con l'anno solare.

ARTICOLO 2 (Modalità di adesione, tipologie di assistenza, e decorrenza e durata delle prestazioni)

L'adesione alla Cassa avviene tramite la sottoscrizione di un'apposita Convenzione che stabilirà le relative modalità e condizioni, anche economiche.

La richiesta di adesione presuppone e comporta la conoscenza e l'accettazione da parte dell'Ente assistito delle norme dello Statuto e del Regolamento della Cassa.

Le tipologie di assistenza per l'erogazione di contributi economici a favore del personale dell'Ente assistito - a fronte di spese sanitarie per malattia, infortunio e parto - sono riportate nei disciplinari che, allegati alla Convenzione, ne costituiscono parte integrante e sostanziale. L'Ente assistito si impegna, in sede di adesione, a comunicare ai beneficiari delle assistenze le tipologie di queste ultime e le modalità di fruizione.

La decorrenza e la durata delle prestazioni sono specificate nella Convenzione medesima.

ARTICOLO 3 (Quote e Contributi)

Le quote e i contributi sono dovuti:

- a) dagli Enti assistiti, per tutti i dipendenti assistiti;
- b) dai singoli assistiti in tutti i casi in cui siano stabiliti quote e contributi a loro carico;
- c) dai lavoratori in quiescenza, ove previsto, che abbiano richiesto e ottenuto di continuare ad essere assistiti;
- d) dai Fondi e/o Casse Sanitarie aderenti per i propri associati che usufruiscono delle prestazioni della Cassa.

Le misure delle quote e dei contributi dovuti alla Cassa sono determinate in sede di approvazione della Convenzione con l'Ente assistito.

Gli interessi di mora per ritardato pagamento sono stabiliti nella misura del tasso legale di tempo in tempo vigente, aumentato di 2 punti.

ARTICOLO 4 (Prestazioni)

La Cassa, escluso ogni fine di lucro:

- a) riconosce un concorso alle spese sostenute dagli assistiti a fronte di spese sanitarie per malattia, infortunio e parto. Tali prestazioni, e le relative condizioni, sono quelle previste nelle Convenzioni e nei Disciplinari di volta in volta stipulati dalla Cassa;
- b) stipula convenzioni con soggetti di diritto attivi nel settore sanitario finalizzate ad ottenere per gli assistiti condizioni più favorevoli di quelle usualmente praticate sul mercato per l'utilizzo di servizi di natura sanitaria forniti da detti soggetti.

ARTICOLO 5 (Limitazioni dell'intervento della Cassa)

Poiché, la Cassa, si avvale di apposita copertura assicurativa, la responsabilità della Cassa stessa è limitata all'obbligo di promuovere avverso la Compagnia eventualmente inadempiente, ogni azione a tutela dei diritti degli assistiti. In ogni caso, delle obbligazioni assunte nei confronti degli assistiti, la Cassa risponde unicamente con il patrimonio dell'associazione, rimanendo a tal fine esclusa ogni responsabilità personale dei componenti gli organi statutari.

ARTICOLO 6 (Obbligo di riservatezza)

Tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e tutti i collaboratori ed i dipendenti che prestano la propria opera in favore della Cassa, sono obbligati a mantenere riservate e a non divulgare a terzi tutte le conoscenze acquisite sulle attività svolte e sulle iniziative assunte dalla Cassa per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

ARTICOLO 7 (Trattamento dei dati personali)

La Cassa si impegna al rispetto della riservatezza delle informazioni relative agli assistiti e beneficiari ad essa pervenute nonché al rispetto della normativa di cui al Regolamento Ue 2016/679 GDPR (General Data Protection Regulation).